



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 913 DEL 26/09/2019

N° 13007 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1625 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA	Nr. d'ordine	439	del 26.09.2019
OGGETTO: Sentenza n.160/2009 – Corte di Appello di Potenza-Pignoramento presso terzi - Pagamento somme a favore del fallimento Costruzioni F.lli Vincenzo e Donato Favale snc			
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000			
BILANCIO __2019____ Cap.2048 imp.1598/2012 €177.539,63			
Data 26/09/2019		Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio D'Armento	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale di Montalbano Jonico n. 373 del 29. 12. 1988 si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione del Piano di Insediamenti Produttivi e che con successiva deliberazione consiliare n. 376 del 28. 12. 1988 si approvava il progetto esecutivo I° stralcio dello stesso P.I.P.;
- che la ditta C.D.F. COSTRUZIONI da Montalbano Jonico risultava proprietaria di mq.12.920 ricadenti in zona P.I.P.;
- che, con propria deliberazione del 23.10.1990 n°893, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'approvazione dell'atto di concordamento per espropriazione di terreno di proprietà C.D.F. Costruzioni di D'Alcantara Luigi e Favale Vincenzo in zona P.I.P., con liquidazione definitiva dell'indennità;
- che, con contratto del 31.10.1990 rep. 54, a rogito del Segretario comunale dr. Vito Amendolagine, registrato a Pisticci il al n.580 mod.l°, si procedeva all'acquisizione dell'area di proprietà C.D.F. COSTRUZIONI, inserita nella zona P.I.P., individuata catastalmente **al foglio 40 particella 61 partita catastale 12528 di mq. 12.920**, ceduta definitivamente a titolo oneroso da parte della predetta C.D.F., al prezzo di L.20.000 al mq. e quindi per complessive L.258.400.000;
 - che il Comune di Montalbano Jonico effettuava il pagamento in acconto della somma di lire 76.440.000 (settantaseimilioniquattrocentoquarantamila) mentre il relativo saldo, pari a lire 181.960.000 (centottantunomilioninovecentosessantamila), non veniva corrisposto;
 - che, su ricorso della C.D.F. Costruzioni di D'Alcantara Luigi e Favale Vincenzo s.n.c., il Presidente del Tribunale di Matera con decreto n. 523 del 5.8.1991 ingiungeva al Comune di Montalbano Jonico il pagamento della somma di lire 181.960.000 (pari ad € 93.974,50) oltre interessi legali e svalutazione monetaria secondo gli Indici ISTAT, a decorrere dall'1.7.1991 al

soddisfo, nonché le spese e competenze legali del procedimento liquidate in complessive lire 1.751.066, oltre IVA e CAP con distrazione in favore dell'avv. Nicola Nota per dichiarato anticipo;

- che il Comune di Montalbano Jonico, con atto di citazione regolarmente notificato alla C.D.F. Costruzioni di D'Alcantara Luigi e Favale Vincenzo s.n.c. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Matera, contestando il credito;
- che, nelle more, il Tribunale di Matera, con sentenza n. 311 del 25. 11. 1992, dichiarava il fallimento della società "Costruzioni F.lli Favale Vincenzo e Donato S.n.c." già C.D.F. Costruzioni S.n.c. con sede in Montalbano Jonico, alla via Alfieri, n. 4, iscritta al registro delle società del Tribunale di Matera al n. 2279 esercente attività di impresa edile;
- che, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, il processo veniva interrotto e, quindi, ritualmente riassunto dal Comune di Montalbano Jonico;
- che, costituita in giudizio la Curatela del Fallimento, il processo proseguiva nella trattazione;
- che il procedimento si è concluso con sentenza n. 410 del 28.04.2003 Cron. 3422 rep. 402, notificata a questo ente in data 26.06.2003 ed acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n. 8669, con la quale il Tribunale di Matera rigettava l'opposizione con condanna del Comune alle spese di lite;
- che con nota del 26.06.2003, acquisita agli atti del Comune in data 27.06.2003 con prot n. 8687 , l'avv. Ferdinando Izzo trasmetteva la suddetta sentenza ed esplicava le ragioni di un eventuale appello;
- che con delibera di G.C. n.153 del 7.7.2003 si prendeva atto della detta nota e si autorizzava il sindaco pro tempore a produrre appello avverso la suddetta sentenza conferendo l'incarico all'avv. Ferdinando Izzo;
- che il procedimento si è concluso con sentenza della corte di Appello di Potenza n.160/2009 con la quale veniva, tra l'altro, parzialmente riformata la sentenza impugnata e condannato il comune al pagamento di € 93.974,50 oltre interessi dal 30.6.1991 sino al soddisfo;
- che con Deliberazione di C.C. n. 19 del del 02/05/2012, si riconosceva la legittimità, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio con obbligo riveniente dalla suddetta sentenza n. 160/2009 della Corte di Appello di Potenza, per l'importo complessivo di €. 202.835,51 (di cui €. 93.974,50 sorte capitale per il costo residuo delle aree, €. 92.717,76 per interessi maturati dal 30.06.1991 al 31.03.2012 ed €. 16.143,25 per spese legali come da atto di precetto del 16.01.2012, notificato al Comune dall'avv. V. Nota);
- che con la detta delibera di C.C. n.19/ 2012 si stabiliva di finanziare la spesa riconosciuta, come debito fuori bilancio in parte con mutuo della Cassa DD.PP. per € 182.019,91 (di cui € 93.974,50 per sorte capitale ed €.88.045,91 per gli interessi legali) per la restante parte di € 20.815,60 con le risorse del bilancio comunale;
- che con successiva delibera di C.C. n.61 del 30.9.2012 si rettificava la precedente deliberazione del C.C. n. 19 del 02/05/2012 nel senso di contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti (Roma) per €. 177.539,63, anziché per €. 182.019,91 in quanto si stabiliva di coprire la differenza con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese in conto capitale di €. 4.480,28, risultante dal Conto di gestione approvato con deliberazione di C.C.n. 25 del 06/07/2012. Si confermava per la restante parte la predetta deliberazione di C.C. n. 19 del 02/05/2012;
- che con determina dell'Area Finanziaria n.103 del 15.10.2012 (R.G.797/2012) veniva contratto mutuo pos. N.4556272 di € 177.539,63 con la Cassa DD.PP. (cod.contratto 01/001.01) per la liquidazione del debito fuori bilancio, riveniente dalla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 160/2009, riconosciuto con le predette delibere di C.C. nn.19/2012 e 61/2012;

RILEVATO che con precorsa corrispondenza ed in ultimo con nota del 15.02.2019, acquisita agli atti dell'ente in data 05.03.2019 con prot. n.3227, l'avv. Francesco Paolo Porcari, in qualità di curatore fallimentare della costruzioni F.lli Vincenzo e Donato Favale, chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 192.954,11 (€ 93.974,50 per sorte capitale ed € 98.979,61 per interessi maturati), derivante dalla esecuzione della sentenza n.160/2009 della Corte di Appello di Potenza;

ACCERTATO che con determina n. 32 del 15.1.2019 il responsabile dell'area economico-finanziaria, nella quantificazione della consistenza dei fondi vincolati alla data del primo gennaio 2019, ha confermato la sussistenza della somma di € 177,590,63 per mutuo CDP da sentenza n. 160/2009;

VISTA la nota del 11.3.2019 prot. n. 3590 con la quale il sottoscritto responsabile comunicava, pertanto, al curatore del fallimento in questione, avv. Francesco Porcari, la disponibilità tra i fondi vincolati da entrate a specifica destinazione della somma di € 177.539,63 per far fronte specificatamente alla sentenza di che trattasi; per la somma residua chiedeva di voler attivare le procedure del caso per accettare a transazione e stralcio la somma di € 177.539,63, avendo l'ente con delibera di C.C. n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243-bis comma 1 del D.Lgs.267/2000;

DATO ATTO che:

- l'avv. Porcari, riscontrando la suddetta richiesta, con nota del 12.3.2019, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 3668, comunicava di aver già rivolto istanza al Giudice Delegato al fallimento per l'avvio delle azioni esecutive e di non reputare opportuno nè legittimo richiedere le autorizzazioni per accettare un pagamento "a transazione e stralcio" della minor somma di € 177.539,63;

- l'avv. Francesco Chita, legale incaricato dal curatore fallimentare avv. Porcari, con nota del 5.4.2019 prot.n. 4949, invitava e diffidava formalmente questo Ente al pagamento, in favore del fallimento dichiarato con sentenza 30/1992 dal tribunale di Matera, della somma derivante dalla succitata sentenza n. 160/2009 per un ammontare di € 193.055,03 di cui € 93.974,50 per sorte capitale ed € 99.080,53 a titolo di interessi legali maturati;

CONSIDERATO che nelle more della predisposizione degli atti necessari a far fronte alla suddetta debitoria compresa la stipula di rogito notarile per la regolarizzazione dell'acquisizione delle aree di cui all'originario contratto rep.n.54/90, l'avv. Francesco Chita, in nome e per conto del predetto fallimento in persona del curatore pro tempore avv. F. Porcari, a seguito di atto di precetto, acquisito agli atti dell'ente in data 10.06.2019 con prot. n. 8132, in data 6.9.2019 notificava atto di pignoramento presso terzi, acquisito agli atti in pari data con prot. n.12090, con il quale pignorava presso la tesoreria comunale, Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte Credito Coop - Agenzia di Scanzano Jonico, tutte le somme a qualunque titolo dovute a questo Ente sino alla estinzione del debito di cui all'atto di precetto aumentato della metà e quindi fino alla concorrenza di € 291.060,30 ;

TENUTO CONTO che:

- con delibera di G.C. n.156 dell'11.9.2019, per la particolarità del caso, si dava indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale di affidare ad un legale esterno l'incarico di assistenza legale per valutare la possibilità di evitare o meno un ulteriore contenzioso, che deriverebbe da una opposizione all'atto di pignoramento di cui in premessa, nonché per definire, ove possibile, in via bonaria e stragiudiziale la fattispecie sopra descritta, assicurando comunque la piena tutela degli interessi dell'Ente;

- con la stessa delibera lo scrivente responsabile veniva autorizzato a porre in essere gli adempimenti che si sarebbero resi necessari per la eventuale definizione del contenzioso;

- con determina n.376 del 18.09.2019 (R.G.887/29) il responsabile dell'area amministrativa e socio-culturale affidava l'incarico in questione all'avv. Ferdinando Izzo;

RILEVATO che:

- l'avv. Izzo, in adempimento del suo incarico, con nota del 23.09.2019 prot. n.12785, comunicava, tra l'altro, che:"..... *Da intese raggiunte per le vie brevi con il Curatore del Fallimento e con il Collega Avv. Chita, il termine improrogabile entro il quale formalizzare il mandato per evitare l'iscrizione a ruolo del pignoramento è fissato al 30.9.2019.....Al fine di coordinarci e consentire ai V/s Uffici di adottare nei tempi compatibili tutti i relativi atti, Vi segnalo che....., l'iter cronologico da seguire dovrebbe essere il seguente :*

1) *Formalizzazione di una proposta che preveda, il versamento della complessiva somma di € 194.200,00 (€ 194.040,20 in precetto + spese di notifica del precetto e del pignoramento + spese per rilascio di copia autentica della*

autorizzazione alla vendita) di cui € 177.539,63 con mandato da emettere entro il 30.9.19 ed il saldo pari ad € 16.660,37 da versarsi entro e non oltre il 31.12.2019;

2) Accettazione da parte della Curatela;

3) Emissione del mandato di € 177.539,63 ed esibizione del medesimo alla Curatela, entro il 30.9.p.v. con contestuale rinuncia da parte della Curatela alla prosecuzione della procedura esecutiva, in modo da consentire alla Banca di per effettivamente erogare la somma;

4) Successivamente, l'Amministrazione dovrà concordare con il Notaio la data di stipula dell'atto, condividendola con il Curatore, il quale è disponibile a vedersi versare il saldo di cui sopra contestualmente alla stipula dell'atto, a condizione che ciò avvenga entro e non oltre il 31.12. p.v. e che, ove mai la stipula dovesse esser rinviata a data successiva, il versamento debba - comunque - avvenire, non intendendo subordinare il saldo dell'importo dovuto in forza della nota sentenza della Corte di Appello di PZ ad un adempimento che esegue soltanto per venire incontro alle esigenze del Comune ma che non è previsto nella decisione posta in esecuzione.....".

-con nota del 25-9-2015 prot. n.12890 il responsabile dell'area tecnica e ed il responsabile dell'area economica comunicavano all'avv. Izzo la disponibilità dell'ente a definire la controversia nei termini e modalità indicati nella predetta nota;

-con nota del 25-9-2019, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 12918, l'avv. Izzo trasmetteva, unitamente alla missiva inviata agli avv.ti Porcari e Chita contenente la suddetta proposta e le relative modalità operative, la comunicazione di accettazione da parte del curatore fallimentare avv. Francesco Porcari ;

RITENUTO dover provvedere in merito al fine di evitare la prosecuzione delle azioni esecutive con aggravio di spese a carico del Comune e conseguentemente stipulare rogito notarile per la regolarizzazione dell'acquisizione delle aree in questione;

DATO ATTO, altresì,

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI:

- 1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- 2* l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012
- 3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- 4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
- 5* La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019;
- 6* -la deliberazione di G.C. n.111 del 26.6.2019 con la quale veniva approvato il P.E.G. Esercizio 2019;
- 7* il decreto sindacale prot.n.11895 del 3.9.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo De Angelis ;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

Per tutti i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

- 1) **Di prendere atto** dell'accettazione da parte del curatore fallimentare avv. Francesco Porcari della proposta di definizione della controversia di cui all'originaria sentenza n.160/2009, secondo le modalità operative indicate dall'avv. Ferdinando Izzo nella nota del 25.9.2019 prot. n. 12918;
- 2) **Di liquidare e pagare**, al fine di evitare la prosecuzione delle azioni esecutive con aggravio di spese a carico del Comune, la somma di €177.539,63 in favore del fallimento Costruzioni F.lli Vincenzo e Donato Favale snc in persona del curatore in carica pro-tempore avv. Francesco Paolo Porcari in esecuzione della proposta di definizione della controversia accettata dallo stesso curatore;
- 3) **Di imputare** la spesa di € 177.539,63 al cap. 2048 RR.PP.2012 (imp.1598/2012-fondi vincolati da entrate a specifica destinazione per "CDP da sentenza n.160/2009" giusta determina Area Finanziaria n.3 dell'11.1.2019 ad Oggetto "Determinazione consistenza fondi vincolati al 1° gennaio -2019) del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 4) **Di disporre** che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento sull' **IBAN: I.T. 06I010051610000000018774**, secondo le indicazioni contenute nella predetta nota dell'avv. Ferdinando Izzo del 25.9.2019 prot. n.12918 e precisamente:"*Emesso il mandato, il Comune, a mezzo pec, ne invierà copia al Curatore ed all'Avv. Chita, in modo da consentire la formalizzazione da parte di quest'ultimo di una comunicazione alla Banca tesoriera con la quale attesti che il pignoramento non è stato iscritto a ruolo e si dichiara di rinunciare alla prosecuzione del procedimento esecutivo e si affermi che, per quanto riguarda la Curatela, non vi sono ostacoli alla libera disponibilità, da parte del Comune, delle somme esistenti presso il Tesoriere. In tal modo il Tesoriere, ricevuto il mandato di pagamento, sarà in grado di esitarlo*" ;
- 5) **Di dare** che con successivo provvedimento sarà liquidata a saldo la rimanente somma di € 16.660,37 contestualmente alla stipula dell'atto notarile e comunque entro il 31.12.2019;
- 6) **Di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- 7) **Di disporre** che la presente vada trasmessa all'ufficio tecnico, segreteria, ragioneria e affari legali ognuno per i provvedimenti di competenza;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to arch. De Angelis Giancarlo

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO





Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1625 / 2019

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 26/09/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 26/09/2019



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to (Maurizio BARLETTA)